

Statuto dell'Associazione "Istituto per la Competitività" ("I-com")

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'Associazione senza fine di lucro denominata "Istituto per la Competitività", ed in forma abbreviata "I-com", di seguito per semplicità "Associazione".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma, Piazza S. Ignazio, 154, c.a.p. 00186, e si riserva la facoltà di costituire sedi alternative.

Art. 3 - Scopi sociali

L'associazione "I-com", è una libera associazione a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro, che si occupa della ricerca e dello studio su temi economici, politici e sociali che riguardano la competitività del sistema Italia all'interno del quadro politico-economico europeo ed internazionale.

Per perseguire gli scopi associativi, l'Associazione, che intende operare in piena indipendenza ed autonomia, libera da qualunque influenza esterna, potrà svolgere a titolo meramente esemplificativo, le seguenti attività:

- a) organizzare o promuovere convegni, seminari, corsi di formazione, dibattiti ed incontri anche a carattere multimediale sulla competitività del sistema italiano in campo europeo e/o internazionale;
- b) contribuire al dibattito pubblico con idee e proposte di policy, anche attraverso interventi mirati sui media; diffondere con ogni mezzo la propria attività di ricerca e studio;
- c) elaborare e pubblicare, qualora le necessità di sviluppo dell'Associazione lo rendano necessario, newsletter, materiale video, audio, multimediale o altre pubblicazioni a circolazione interna ed anche esterna, con l'obiettivo di accrescere la conoscenza culturale e scientifica dei propri soci;
- d) sostenere la ricerca e gli studi sulla competitività del sistema italiano, europeo e straniero, anche attraverso il collegamento e la collaborazione con altri Enti;
- e) favorire e sostenere la nascita di associazioni che perseguono finalità analoghe. A tal fine l'Associazione potrà predisporre programmi di attività, atti al soddisfacimento degli scopi suddetti, anche attraverso il collegamento e la collaborazione con altri Enti;
- f) organizzare iniziative per la formazione e la specializzazione di tutti coloro che operano nei campi economico, politico e sociale;
- g) contribuire con i propri mezzi scientifici a un più generale sviluppo economico, politico e sociale con particolare attenzione al territorio in ambito europeo e alla possibile rivalutazione di aree depresse;
- h) organizzare ed eventualmente produrre iniziative formative che sfocino in manifestazioni aperte al pubblico in collaborazione con Enti pubblici o privati, Scuole, Università, Accademie o altre realtà che si occupino di cultura ed istruzione, per lo studio e l'approfondimento della competitività del sistema italiano;

TITOLO II

ASSOCIATI O SOCI

Art.4

Gli associati, denominati anche soci, danno il loro contributo associativo necessario alla vita dell'Associazione che concede tale qualifica a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto, recandone con continuità il loro contributo.

Possono essere associati all'Associazione, previo consenso e delibera del Consiglio Direttivo, tutti coloro, enti, persone fisiche e giuridiche, che ne fanno richiesta e interessati a sviluppare le proprie conoscenze nel campo della competitività economico, politica e sociale del sistema italiano nel panorama europeo ed internazionale.

La qualifica di socio non è trasferibile, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 5- Soci fondatori

Sono Soci fondatori dell'associazione le persone fisiche che partecipano all'atto costitutivo.

I Soci fondatori non sono tenuti al versamento di alcuna quota di iscrizione e la loro carica non decade né si prescrive, fatta salva le ipotesi di decadenza dei diritti di cui al presente statuto.

Essi fanno parte dell'Assemblea dei soci dell'associazione, con potere di voto equivalente a quello del socio sostenitore che ha versato la quota minima stabilita dal regolamento per assumere la qualità di socio. Per particolari meriti nei confronti dell'Associazione, possono acquisire successivamente lo status di soci onorari anche altre persone fisiche, con decisione dell'Assemblea dei soci a maggioranza di 2/3 dei presenti, su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci, alla quale possono partecipare in qualità di osservatori.

Art.6 – Soci sostenitori

Sono Soci sostenitori dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne fanno domanda scritta, secondo le forme ed i modi previsti dal regolamento, indirizzata al Presidente, il quale la presenta al Consiglio direttivo perché la approvi a maggioranza di 2/3 dei presenti. L'adesione sarà valida solo dopo la notifica scritta a tutti i soci e purché non venga sollevata nei trenta giorni successivi alla comunicazione l'opposizione di soci rappresentanti almeno i 2/10 delle quote associative.

I soci sostenitori sono tenuti al versamento annuale della quota minima secondo regolamento. I soci sostenitori che versano una quota annuale almeno pari alla cifra stabilita dal regolamento hanno il diritto di esprimere un proprio rappresentante in un Consiglio direttivo d'area, a loro scelta. I soci sostenitori che versano una quota annuale almeno pari alla cifra stabilita dal regolamento, e comunque non inferiore al doppio di quella indicata in precedenza, hanno il diritto di esprimere un proprio rappresentante nel Consiglio direttivo dell'associazione e in ciascuno dei consigli direttivi d'area.

Eventuali variazioni delle quote minime, tramite modifica del regolamento, vanno notificate ai soci sostenitori interessati entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello nel quale avranno effetto.

Il pagamento della quota deve essere effettuato entro il primo semestre dell'anno solare al quale si riferisce. Si perdono automaticamente la qualifica di Socio sostenitore e la rappresentanza negli organi collegiali qualora il versamento non sia effettuato nel corso dell'anno solare.

Qualora il Socio sostenitore decida di non rinnovare la quota annuale, lasciando l'Associazione, oppure di diminuire l'entità del proprio contributo deve comunicarlo con lettera scritta indirizzata al

Presidente entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui si intende far valere la decisione.

Art. 7

L'esclusione dall'Associazione, con la perdita di tutti i diritti accessori, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, solo per gravi motivi, intendendo per tali:

- a) inottemperanza delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) morosità del pagamento della quota sociale, senza giustificato motivo;
- c) nel caso in cui si arrechino danni morali e materiali all'Associazione.

L'associato, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, da effettuarsi almeno trenta giorni prima, può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'Associazione e da eventuali impegni verso terzi.

Gli associati non possono assumere obbligazioni con i terzi, per conto dell'Associazione.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea possono autorizzare a compiere singoli atti, in forza di procura specifica.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente
- I Direttori d'area
- I Consigli direttivi d'area
- Il Collegio dei revisori dei conti
- Il Collegio dei probiviri
- L'Advisory board
- Il Comitato scientifico

Qualora ne siano ravvisate le opportune condizioni, possono anche essere costituiti il network Pro-com e i Consigli di ricerca d'area, disciplinati successivamente nel presente Statuto.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo generale e riunisce tutti i Soci sostenitori che siano in regola con il versamento delle quote annuali, nonché i Soci fondatori. Si riunisce – mediante convocazione scritta, con preavviso minimo di 8 giorni, del Presidente o su richiesta dei Soci sostenitori, purché rappresentino complessivamente almeno 3/10 delle quote associative, o di almeno metà dei Soci fondatori - almeno una volta l'anno, comunque entro e non oltre il 31 maggio, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno corrente, approvati dal Consiglio direttivo, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti.

Oltre che sul bilancio preventivo e consuntivo, l'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza, nonché sulla nomina del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri. Approva le modifiche e le integrazioni allo Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in sua mancanza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Le deliberazioni sono assunte dall'Assemblea con voto a maggioranza, ponderato per le quote associative di pertinenza di ciascun socio.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, attende allo sviluppo dell'Associazione, ai rapporti con governi, associazioni, enti italiani e stranieri, alle funzioni di rappresentanza nonché allo studio di tutti i problemi che abbiano interesse generale.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di componenti, che comprende i membri di diritto nonché eventuali terzi nominati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo.

I suoi membri di diritto comprendono i direttori d'area, il Presidente del network Pro-com, ove esso sia attivato, e i rappresentanti dei Soci sostenitori che abbiano versato una quota di iscrizione annuale almeno pari a quella prevista dal regolamento.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica due anni rinnovabili ovvero per il periodo nel quale hanno il diritto di parteciparvi.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri, con comunicazione scritta, inviata con congruo preavviso, secondo i termini del regolamento.

Approva l'adesione di nuovi soci, elegge tutti gli organi collegiali dell'associazione, fatti salvi i componenti di diritto, tranne l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri.

Approva la proposta di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci. Delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed è incaricato della gestione delle sue attività, in linea con gli obiettivi deliberati dal Consiglio. Dura in carica due anni e può essere rinnovato.

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo, a maggioranza di 2/3 dei presenti. L'elezione del Presidente, la proposizione delle candidature, la costituzione del seggio elettorale e le procedure elettorali sono disciplinate dal regolamento.

La rimozione dalla carica di presidente è deliberata dal Consiglio direttivo con voto a maggioranza di 2/3 dei presenti e comunque almeno pari alla metà più uno degli aventi diritto, escluso il Presidente che non ha diritto di voto.

Il Presidente, dandone congruo preavviso, nei termini del regolamento, convoca il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico, l'Assemblea dei Soci e l'Advisory Board.

Può partecipare ai Consigli direttivi d'area e ai Comitati scientifici d'area, dei quali assicura il coordinamento complessivo.

Può delegare parte delle sue attribuzioni. La delega deve essere scritta, limitata e a tempo determinato. Può essere sostituito nell'esercizio delle proprie funzioni, su delega o perché impossibilitato, da causa fisica o mentale, da uno o più vice-presidenti, nominati dal Consiglio direttivo, su sua proposta, a maggioranza di 2/3 dei presenti.

Art. 12 - I Direttori d'area

I direttori d'area sono nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, per un periodo di due anni rinnovabili. Sono membri di diritto del Consiglio direttivo dell'associazione. Hanno la responsabilità delle iniziative dell'area tematica di riferimento alla quale sono preposti. Convocano, di concerto con il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Comitato scientifico dell'area. Possono proporre al Consiglio direttivo dell'Associazione la costituzione di altri organi di natura consultiva. Entro il mese di febbraio sottopongono all'approvazione del Consiglio la relazione annuale di attività programmata e la relazione annuale di attività svolta. Possono essere revocati dal Consiglio direttivo a maggioranza di 2/3 dei presenti.

Art.13 - Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti, delle quali almeno il Presidente iscritto nel registro dei revisori contabili. E' nominato dall'Assemblea dei soci, con un incarico rinnovabile ogni due anni. Ha il compito di controllare la regolarità dei conti dell'associazione ed esprime il parere sul rendiconto finanziario ed economico dell'esercizio.

Art. 14 - Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti. La carica è biennale e rinnovabile al massimo due volte. Il Collegio può ascoltare e deliberare, qualora le ritenga ricevibili, sulle istanze presentate in forma scritta da uno o più Soci dell'associazione o da uno dei membri degli organi in merito a presunte violazioni dello Statuto o del regolamento. E' tenuto a motivare i propri atti. Può ascoltare gli organi dell'Associazione, che sono tenuti a comparire davanti al Collegio su sua richiesta.

Art. 15 - L'Advisory board

L'Advisory board è composto da personalità con alti requisiti professionali, eletti dal consiglio direttivo a maggioranza di 2/3 dei presenti. Non è previsto un numero massimo di componenti. L'esclusione dall'Advisory board è votata dal Consiglio direttivo a maggioranza di 2/3 dei presenti. Ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte su tutta l'attività dell'associazione.

Art. 16 - Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da personalità di spicco del mondo scientifico che si occupano dei temi di pertinenza di ciascuna delle aree. I membri sono eletti dal Consiglio direttivo, per un periodo biennale rinnovabile, e afferiscono a uno o più comitati scientifici d'area. I comitati scientifici d'area sono convocati dal Direttore competente e formulano proposte nonché esprimono valutazioni sulle iniziative scientifiche relative ai temi di competenza. Il Comitato scientifico dell'associazione si riunisce almeno una volta l'anno per discutere le linee scientifiche delle singole aree, in una prospettiva più ampia e coordinata.

Art.17 - Il network Pro-com

Il network Pro-com è costituito da tutte le persone fisiche che siano ritenute particolarmente capaci, anche in prospettiva futura, nella promozione della competitività del sistema Italia. I componenti sono scelti dal Consiglio direttivo per un anno, salvo rinnovo tacito, su proposta del Presidente del network, che è membro di diritto del Consiglio direttivo dell'Associazione.

Il network ha lo scopo di effettuare iniziative interne o esterne che possano coadiuvare le attività dell'associazione, senza ostacolarle. In tal caso, il Consiglio direttivo può adottare i provvedimenti necessari a coordinare le iniziative del network nell'insieme di quelle dell'Associazione.

Art. 18 - Comitati di ricerca d'area

Il CRA è composto da giovani ricercatori ed operatori del mondo scientifico, accademico, politico ed economico che si occupano dei temi di pertinenza a ciascuna delle aree. La lista, nonché le eventuali modifiche della stessa, dei membri del CRA è approvata dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, ed è sottoposta a revisione annuale. La partecipazione al CSA può dare diritto a forme di retribuzione, diretta o indiretta, o a rimborsi spesa nei modi e casi stabiliti nel Contratto di ricerca che ciascun membro del CRA può sottoscrivere con l'associazione.

Art.19 - Regime delle Deleghe

Nel Consiglio direttivo e nell'Assemblea dei soci, è ammesso il voto per delega. Ciascun delegato non potrà riceverne più di un ammontare massimo stabilito dal regolamento. La delega dovrà essere scritta. E' ammesso l'invio per posta elettronica con firma digitale del delegante

TITOLO IV

IL FONDO COMUNE

Art. 20

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione culturale;
- da eventuali fondi riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e contributi da parte di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche;
- dalle entrate dell'Associazione.

Per entrate dell'Associazione culturale si intendono:

- le quote associative;
- i contributi riscossi in occasioni di specifiche attività;
- ogni altra entrata che occorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 21

E' fatto divieto agli organi associativi di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione culturale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione culturale, è obbligatorio devolvere il patrimonio dello stesso ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 22

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo, accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione.

Il Bilancio Consuntivo sarà composto da una situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché da una relazione esplicativa delle singole poste, redatte, ove possibile secondo i criteri previsti per i bilanci delle società di capitali e i principi contabili dell'ordine dei dottori commercialisti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Variazioni dello Statuto

Ogni proposta di variazione, emendamento, aggiunta, modifica allo Statuto sarà materia di votazione da parte dell'Assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei presenti purché rappresenti almeno un terzo degli aventi diritto, ponderati per le loro quote associative.

Art. 24 - Regolamento

Il Regolamento è il documento che riporta tutte le modalità di funzionamento, procedure e punti particolari che non devono necessariamente entrare a far parte dello Statuto. E' il regolamento a indicare nel dettaglio la forma di verbalizzazione che dovrà essere prevista per ogni riunione degli organi collegiali. Fino a elezione dei nuovi organi, elencati all'art.4 del presente statuto, si intendono prorogati i poteri degli organi uscenti. Il Regolamento è discusso, stilato e approvato dal Consiglio direttivo, a maggioranza di 2/3 dei presenti.

Art. 25 - Privacy

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali per scopi societari, così come viene specificato nel Regolamento.

Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione

L'associazione potrà essere sciolta su proposta del Presidente o di almeno due dei soci fondatori o 1/3 dei Soci sostenitori, con voto dell'Assemblea dei soci a maggioranza di 3/4 dei presenti, corrispondente almeno alla metà degli aventi diritto.

In caso di scioglimento, gli eventuali beni costituenti il patrimonio dell'Associazione saranno utilizzati per ultimare le spese previste, per rifondere i debitori delle spese sostenute come previsto dallo Statuto e il rimanente sarà devoluto ad un Ente morale da designare con decisione del Consiglio direttivo.

Art.27 – Norme transitorie

I Soci fondatori nominano il primo Presidente dell'Associazione e, su proposta del Presidente, il primo Consiglio direttivo.

Art. 28

Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti e contenuti. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi nell'Associazione.

Art. 29 - Rinvio alle leggi

Per quanto riguarda tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi in materia.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo Statuto valgono le decisioni prese dall'Assemblea e maggioranza assoluta dei partecipanti

Luogo e data

Roma, 21/9/2005